SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. **2**.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. (13G00050) . . . . *Pag.* 1

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2013, n. **14**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. (13G00044) . . . . *Pag.* 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013.

Deroga al limite del venti per cento all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. (13A01474) . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 4 dicembre 2012.

Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità. (13A01366) . . . . *Pag.* 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). (13A01376) . . . . *Pag.* 14

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2013 (13A01478) . . . . *Pag.* 14

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2013 (13A01479) . . . . *Pag.* 15

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2013 (13A01477) . . . . *Pag.* 15

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Approvazione dello Statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. (13A01375) . . . . *Pag.* 16

Ministero della giustizia

Riammissione di notaio all'esercizio della professione (13A01436) . . . . *Pag.* 16

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon», 50 mg soluzione spot-on per gatti; «Pestigon» 67 mg, soluzione spot-on coni piccola taglia, 134 mg soluzione spot-on cani di media taglia, 268 mg soluzione spot-on per cani di grossa taglia, 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande. (13A01393) . . *Pag.* 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Miclozan 200 Premix». (13A01394) *Pag.* 18

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 204 del 4 ottobre 2011, recante modifica tempi di attesa della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G 100 Premix». (13A01395) . . . . *Pag.* 18

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G 100 Premix». (13A01396) *Pag.* 18

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G200 Premix». (13A01397). *Pag.* 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 157/12/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori Commercialisti in data 6 novembre 2012. (13A01377) . . . . *Pag.* 19

Approvazione della delibera n. 134 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012. (13A01378) . . . . *Pag.* 19

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vinimar - società cooperativa a r.l.», in Camerano. *(13A01169)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricoltura 2009 società cooperativa», in Cassano allo Ionio e nomina del commissario liquidatore. *(13A01201)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Aurea pic. società cooperativa», in Mondolfo e nomina del commissario liquidatore. *(13A01212)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Europa 2004 - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01218)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurowork società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01219)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vallegrande società cooperativa agricola in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. *(13A01220)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tipolitografia Notizie - società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore. *(13A01221)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Docteur nature industrie S.c.r.l.», in Castelnuovo Rangone e nomina del commissario liquidatore. *(13A01222)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa 3 stelle - in liquidazione», in Romano di Lombardia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01223)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logisty società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01224)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Calzaturificio L'Artigiana - società cooperativa in liquidazione», in San Venanzo e nomina del commissario liquidatore. *(13A01246)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Aurora - società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Cassino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01250)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dec società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01251)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italiacoop società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01252)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Happy food società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01253)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Domenico società cooperativa a r.l.», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore. *(13A01260)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia Service società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01263)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa Vesuvius», in Pomigliano D'Arco e nomina del commissario liquidatore. *(13A01264)*

DECRETO 23 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Rossano 2000 soc. coop. a r.l.», in Rossano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01269)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenza Alto Lario - Cooperativa sociale ONLUS», in Gravedona e nomina del commissario liquidatore. *(13A01184)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alfa Full Service - società cooperativa», in Bovezzo e nomina del commissario liquidatore. *(13A01225)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Beniamino società cooperativa sociale Onlus, in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01232)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Immagine 2000 Società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore. *(13A01238)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Staff società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore. *(13A01239)*

DECRETO 27 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Saloni società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01245)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Idea 87 - società cooperativa di lavoro», in Collesalvetti. *(13A01163)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Desyl Coop - società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», in Pineto. *(13A01164)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Laterizi Rosetana - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi. *(13A01165)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto Ischia - società cooperativa», in Napoli. *(13A01166)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Opus Laboris - società cooperativa sociale», in Minervino Murge. *(13A01167)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «VER.DIS.», in Verona. *(13A01168)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Serenissima SPC Coop. a r.l., in Crotone. *(13A01175)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Fenice - Società cooperativa», in Milano. *(13A01177)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Edile Bolognapiubella - Società cooperativa», in Bologna. *(13A01179)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geo Servizi Cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(13A01180)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sport Cars Racing Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01181)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ara Multi Service Società Cooperativa», in Aulla e nomina del commissario liquidatore. *(13A01182)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società cooperativa in liquidazione», in Lonigo e nomina del commissario liquidatore. *(13A01183)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Movical - Società cooperativa siglabile con la denominazione MOVICAL - S.C.», in Fossano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01185)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ser. Mont. società cooperativa siglabile in Ser Mont Soc. Coop», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01186)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra - Medical service società cooperativa sociale di mutuo soccorso a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01187)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.P. - Cooperativa di lavoro piemontese», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore. *(13A01188)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «GE.MA», in Volpiano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01189)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Elena - Il percorso della vita», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. *(13A01190)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Piano - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata in liquidazione», in Casola in Lunigiana e nomina del commissario liquidatore. *(13A01192)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Luxury società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01193)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa verde del Treja», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01194)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil-Legno Services società cooperativa a r.l», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. *(13A01197)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa muratori Roccabianca società cooperativa», in Roccabianca e nomina del commissario liquidatore. *(13A01198)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Igor Galeotti società cooperativa sociale per l'inserimento lavorativo e sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore. *(13A01199)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Melior società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01200)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Villa Fiorita - Società cooperativa edilizia popolare in liquidazione», in Boscotrecase e nomina del commissario liquidatore. *(13A01202)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «BLR Servizi integrati società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01204)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa costruzioni e ristrutturazioni immobiliari a r. l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01205)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «GEA - Società cooperativa sociale», in Brusciano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01206)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maria Teresa coop. r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01207)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.L.D. Costruzioni navali - società cooperativa», in Sant'Antonio Abate e nomina del commissario liquidatore. *(13A01208)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Il Giardino a r.l.», in Pompei e nomina del commissario liquidatore. *(13A01209)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CAR.BEL. società cooperativa», in Frignano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01210)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Punto A», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(13A01211)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «SA.M.E.S. società cooperativa in liquidazione», in Assemini e nomina del commissario liquidatore. *(13A01213)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CON.PAO società cooperativa a r. l.», in Selargius e nomina del commissario liquidatore. *(13A01214)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «FANTASIAE-REALTADE cooperativa sociale in liquidazione», in Porto Torres e nomina del commissario liquidatore. *(13A01215)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fortuna società cooperativa sociale onlus - in liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01226)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «MTS Service - società cooperativa», in Rosta e nomina del commissario liquidatore. *(13A01227)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sipra società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01228)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa progestioni in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01229)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «International C.E.D. - società cooperativa siglabile Interced - S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01230)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Vima Trasporti a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01231)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Essepi società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(13A01244)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Regina società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01247)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Riano 2000 - società cooperativa edilizia», in Riano e nomina del commissario liquidatore. *(13A01248)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soccorso on line piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01249)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «AL.B.A. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01257)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Nostra società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01258)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leonardo Servizi 2008 - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01259)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa parcheggiatori Pompei a r.l.», in Pompei e nomina del commissario liquidatore. *(13A01261)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Parking and services società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01262)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecno montaggi - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01265)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Sirio», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01266)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sinergie 2002 piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Norma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01267)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia servizi società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01268)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Neapolis società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Sant'Anastasia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01270)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Marinis società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in Poggiomarino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01271)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work Project R.S.P. coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01272)*

DECRETO 6 dicembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Massimo Ventura - Società cooperativa sociale», in Marcallo Con Casone. *(13A01178)*

DECRETO 6 dicembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cupola - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore. *(13A01191)*

DECRETO 6 dicembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroclean 2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01195)*

DECRETO 6 dicembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 2000 siglabile 2000 Soc. Coop. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(13A01196)*

DECRETO 6 dicembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltrepò società cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(13A01203)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elektra società cooperativa», in Castelnuovo Ne' Monti e nomina del commissario liquidatore. *(13A01216)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grafiche Fassicomo - società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(13A01217)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arezzo Nuova società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. *(13A01233)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare La Granda società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01234)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruire Insieme - società cooperativa consortile in liquidazione siglabile Costruire Insieme Coop. Cons., in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(13A01235)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa CTL Coop. Turistica Lucchese», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. *(13A01236)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Controcorrente - Onlus», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(13A01237)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tora Tora società cooperativa sociale», in Collesalvetti e nomina del commissario liquidatore. *(13A01240)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sistema qualità Siena società cooperativa», in Monteroni D'Arbia e nomina del commissario liquidatore. *(13A01241)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emer Toscana - società cooperativa sociale Onlus», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(13A01242)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Primavera in liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. *(13A01243)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Autotrasporti Dinogrù - società cooperativa», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. *(13A01254)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sicurtec Italia - società cooperativa in liquidazione», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. *(13A01255)*

DECRETO 9 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Confezioni Mimosa società cooperativa», in Casacalenda e nomina del commissario liquidatore. *(13A01256)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Futur Sud - società cooperativa», in Castel Volturno. *(13A01170)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Presente - società cooperativa», in Santa Marina. *(13A01171)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Morgobbo - società cooperativa», in Argelato. *(13A01172)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa Culturale di Produzione e Lavoro e Servizi Nuova Ipotesi», in Catanzaro. *(13A01173)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa Par. Speed Service», in San Giorgio a Cremano. *(13A01174)*

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Dei Torni - Società cooperativa sociale - Onlus», in Mogliano Veneto. *(13A01176)*

DECRETO 21 gennaio 2013.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana. *(13A01273)*

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. **2**.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Riduzione del numero dei deputati

1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;

b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;

c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3073):

Presentato dal Consiglio regionale Sicilia il 21 dicembre 2011.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 25 e 31 gennaio 2012; il 22 e 29 febbraio 2012; il 7 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2012 (atto n. 3073, 2962) relatori sen. Sanna e Saro.

Esaminato in Aula l'11 e il 17 aprile 2012 ed approvato il 18 aprile 2012. *(Prima deliberazione)*

Camera dei Deputati (atto n. 5150):

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 26 aprile 2012 con pareri delle Commissioni Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 10 maggio 2012; il 7 giugno 2012; il 4, 12 e 19 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 1° ottobre 2012 ed approvato il 3 ottobre 2012. *(Prima deliberazione)*

Senato della Repubblica (atto n. 3073-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 5 ottobre 2012.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 10 ottobre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 18 ottobre 2012. *(Seconda deliberazione)*

Camera dei Deputati (atto n. 5150-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 ottobre 2012.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 4 dicembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 22 gennaio 2013. *(Seconda deliberazione)*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. L'Assemblea regionale è costituita di *settanta* Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali .

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione.

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.».

Note all'art. 2:

— La legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 reca: «Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana».

13G00050

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2013, n. **14**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della libertà nel Paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo, l'espressione:

1) «Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale;

2) «sentenza», significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;

3) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

4) «Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona può essere, o è già stata trasferita;

5) «Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di condanna.

Art. 2.

1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate.

2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Art. 3.

1) La domanda di trasferimento può essere presentata:

a) dallo Stato di condanna;

b) dallo Stato di esecuzione.

2) La persona condannata può esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.

3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

Art. 4.

1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni:

a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato dalla legislazione di ciascuno dei due Stati;

b) la decisione giudiziaria di cui all'articolo 1 deve essere irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni dei due Stati;

c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalità dello Stato in cui sarà trasferito;

d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente conformemente alle condizioni previste dall'articolo 8;

e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa della libertà da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da scontare è inferiore a quella di cui sopra;

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento è tale da portare pregiudizio alla sua sovranità, alla sua sicurezza, al suo ordine pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad altri suoi interessi essenziali.

2) Lo Stato di condanna può chiedere che il trasferimento della persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni.

In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione, previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I Ministri della giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad accettare le suddette condizioni.

Art. 5.

1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo.

2) Le autorità competenti dello Stato di condanna informano ogni cittadino dell'altro Stato che è oggetto di una condanna irrevocabile, della possibilità che gli è offerta di ottenere, alle condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalità.

3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento nonché delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Art. 6.

Il trasferimento della persona condannata è rifiutato da uno dei due Stati Parte:

1) se la richiesta di trasferimento è relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne è stata inflitta una in questo Stato, è stata eseguita o è prescritta;

2) se la condanna è stata pronunciata per un reato puramente militare.

Art. 7.

Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato da uno dei due Stati parte:

1) se le autorità competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti;

2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione;

3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico;

4) se la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna;

5) se il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena privativa della libertà inflitta nello Stato di condanna.

Art. 8.

1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'età o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia è disciplinata dal diritto dello Stato di condanna.

2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilità di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.

Art. 9.

1) La pena inflitta dallo Stato di condanna è eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.

2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non è prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.

3) La pena sostituita non può aggravare, per natura o durata, la pena privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.

Art. 10.

Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito dato all'esecuzione della condanna.

Art. 11.

Le modalità di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, che è l'unico competente a prendere tutte le decisioni relative.

Art. 12.

Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di revisione presentato avverso la condanna.

Art. 13.

1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.

2) Le autorità competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.

Art. 14.

Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo può essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.

Art. 15.

1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena esclusivamente in tale Stato.

2) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se questa è stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.

TITOLO 2
PROCEDURA

Art. 16.

Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identità del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi è allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.

Art. 17.

1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove è stato commesso nonché la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria già subita e sulle riduzioni di pena già concesse, nonché sulla personalità del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.

2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.

Art. 18.

Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della giustizia a Ministero della giustizia.

Art. 19.

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione; sono muniti della firma e del sigillo dell'autorità competente.

Art. 20.

1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato.

2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta.

3) Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si è fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Art. 21.

Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.

Art. 22.

Il presente Accordo sarà applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

TITOLO 3
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

1) Ognuno degli Stati notificherà per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al più presto possibile.

2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso.

Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001

In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo francese.

In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

p.Il Governo
della Repubblica italiana

p.Il Governo
della Repubblica araba
d'Egitto

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont les nationaux, afin de faciliter leur réinsertion sociale,

Sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1.

Aux fins du présent Traité, l'expression:

1) «Condamnation» désigne exclusivement toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge en raison d'une infraction pénale;

2) «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;

3) «Etat de condamnation» désigne l'Etat où a été condamné la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

4) «Etat d'exécution» désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été;

5) «Personne condamnée» désigne toute personne à l'encontre de laquelle une décision de justice prononçant une condamnation a été rendue.

Art. 2.

1) La République Arabe d'Egypte et la République Italienne s'engagent à coopérer, dans les conditions prévues par le présent Traité, en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2) Une personne condamnée sur le territoire d'un Etat peut, conformérment aux dispositions du présent Traité, être transférée vers le territoire de l'autre Etat pour y subir la condamnation qui lui a été infligée par la décision de justice.

Art. 3.

1) La demande de transfèrement peut être présentée:

a) soit par l'Etat de condamnation;

b) soit par l'Etat d'exécution.

2) Le condamné peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention.

3) L'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution les informations requises aux fins de l'application de la présente Convention.

Art. 4.

1) La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes:

a) les faits qui motivent la demande doivent être sanctionnés comme infraction pénale par la législation de chacun des deux Etats;

b) la décision judiciaire visée à l'article 1 doit être irrévocable et exécutoire conformément aux législations respectives des deux Etats;

c) le condamné détenu doit avoir la nationalité de l'Etat vers lequel il sera transféré;

d) le condamné détenu doit être consentant conformément aux conditions prévues à l'article 8;

e) le condamné détenu doit avoir encore, au moment de la demande de transfèrement, au moins un an de peine privative de liberté à exécuter. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent convenir d'un transfèrement lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure à celle prévue ci-dessus;

f) l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution sont d'accord sur le transfèrement. Chaque Etat, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère si le transfèrement est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels.

2) L'Etat de condamnation peut demander que le transfèrement du condamné détenu soit également soumis à d'autres conditions.

Dans ce cas-là, l'Etat d'exécution, avec le consentement préalable de la personne condamnée, s'il accepte ces conditions, s'engage à les respecter.

Sont compétents pour accepter lesdites conditions les Ministres de la Justice des Etats contractants.

Art. 5.

1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute condamnation rendue contre un national de cet Etat qui pourrait donner lieu à transfèrement, en application de la présente Convention.

2) Les autorités compétentes de l'Etat de condamnation informent tout national de l'autre Etat, qui fait l'objet d'une condamnation irrévocable, de la possibilité qui lui est offerte d'obtenir, dans les conditions de la présente Convention, son transfèrement pour exécuter sa peine dans le pays dont il a la nationalité.

3) Le condamné doit être informé par écrit de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement ainsi que des conséquences juridiques qui en découlent.

Art. 6.

Le transfèrement du condamné est refusé par l'un des deux Etats Parties:

1) si la demande de transfèrement est relative à une peine prononcée pour des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution et pour lesquels la peine, s'il en a été prononcé une dans cet Etat, a été exécutée ou est prescrite;

2) si la condamnation a été prononcée pour une infraction purement militaire.

Art. 7.

Le transfèrement du condamné peut être refusé par l'un des deux Etats Parties:

1) si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

2) si les faits qui ont motive la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution;

3) si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;

4) si le condamné possède aussi la nationalité de l'Etat de condamnation. La qualité de national s'apprécie à la date des faits qui ont donné lieu à la condamnation;

5) si le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi de l'Etat d'exécution est fortement inférieure à la peine privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation.

Art. 8.

1) Le condamné doit donner son consentement au transfèrement volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du condamné, l'un des deux Etats l'estime nécessaire, le consentement est donné par son représentant. La procédure à suivre à ce sujet est régie par le droit de l'Etat de condamnation.

2) L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution, sur sa demande, la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transfèrement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 9.

1) La peine prononcée dans l'Etat de condamnation est exécutoire dans l'Etat d'exécution pour la partie qui reste à subir dans l'Etat de condamnation, et ne doit pas excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution pour le même type d'infraction.

2) Lorsque la peine infligée par l'Etat de condamnation est inconnue dans l'Etat d'exécution, ce dernier Etat substitue à cette peine une autre peine. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature et à sa durée, à celle infligée par la décision à exécuter.

3) La peine substituée ne peut aggraver, par sa nature ou par sa durée, la peine privative de liberté prononcée par l'Etat de condamnation.

Art. 10.

L'Etat d'exécution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'exécution de la condamnation.

Art. 11.

Les modalités d'exécution de la peine sont régies par la loi de l'Etat d'exécution qui est seul compétent pour prendre toutes les décisions s'y rapportant.

Art. 12.

L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.

Art. 13.

1) L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui met fin à tout ou en partie à l'exécution de la peine.

2) Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution mettent fin à l'exécution de la peine dès qu'elles sont informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la peine son caractère exécutoire.

Art. 14.

Aucun condamné transféré en application de la présente Convention ne peut être à nouveau poursuivi, arrêté ou détenu dans l'Etat d'exécution pour l'infraction ayant entraîné la peine prononcée par l'Etat de condamnation, qui a donné lieu au transfèrement.

Art. 15.

1) La prise en charge de la personne condamnée par l'Etat d'exécution a pour effet de poursuivre l'exécution de la peine exclusivement dans cet Etat.

2) L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la peine si celle-ci a été entièrement purgée dans l'Etat d'exécution.

TITRE 2
PROCÉDURE

Art. 16.

Toute demande de transfèrement est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, son lieu de détention dans l'Etat de condamnation et son lieu de résidence dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration constatant le consentement du condamné ou de son représentant au transfèrement.

Art. 17.

1) L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'exécution l'original ou une copie authentique de la décision de condamnation. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que sa qualification légale. Il fournit tous renseignements nécessaires sur la durée de la détention provisoire déjà subie et sur les réductions de peine déjà accordées ainsi que sur la personnalité du condamné et sa conduite dans 1'Etat de condamnation avant et après le prononcé de la décision de condamnation.

2) Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'information nécessaire.

Art. 18.

Les demandes de transfèrement sont transmises de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice.

Art. 19.

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation; ils sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité compétente.

Art. 20.

1) Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception toutefois des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat.

2) L'Etat qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.

3) L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer à l'Etat de condamnation le remboursement des frais exposés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

Art. 21.

Les demandes de transfèrement et les pièces et documents à l'appui ainsi que toute information echangée en vertu de la présente Convention seront rédigés dans la langue de l'Etat requérant et seront accompagnées d'une traduction assermentée dans la langue de l'Etat requis ou en anglais ou en français.

Art. 22.

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23.

1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra.

2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis.

Fait au Caire, Le 15 de Fevrier 2001

En triple exeniplaire, en langues italienne, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français prévaudra.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Etats dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Le Gouvernement de la République Italienne

Le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3299):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA) e dal Ministro della giustizia (Paola SEVERINO DI BENEDETTO) l'11 maggio 2012.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 31 maggio 2012, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 5 giugno 2012, il 1° agosto 2012 e il 10 ottobre 2012.

Esaminato ed approvato dall'assemblea il 15 novembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5586):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia) e V (bilancio).

Esaminato dalla III commissione permanente (affari esteri e comunitari) il 28 novembre 2012 e il 12 dicembre 2012.

Esaminato in aula ed approvato il 22 gennaio 2013.

13G00044

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013.

Deroga al limite del venti per cento all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2013

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in rassegna è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, e 16 ottobre 2012, con le quali si è data attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 12;

Ritenuta la necessità di integrare le predette delibere, dando attuazione all'articolo 1, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

13A01474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 4 dicembre 2012.

Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante, all'art. 12, comma 20, «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» che dispone la data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e il definitivo trasferimento delle attività svolte dagli organismi stessi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunità e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e in particolare l'art. 7 in materia di copertura finanziaria;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunità «promuove e sostiene, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonché l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102, di riordino della Commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha

ridenominato la anzidetta Commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il Quadro Strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma Operativo Nazionale «Governance e Assistenza tecnica FESR», il Programma Operativo Nazionale «Governance e azioni di Sistema FSE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale la prof.ssa Elsa Fornero è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante «Delega di funzioni in materia pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero»;

Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità in attuazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio del 1° ottobre 2012 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro delegato alle pari opportunità, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro delegato alle pari opportunità, al supporto all'attività degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.

Art. 3.

Ministro delegato alle pari opportunità

1. Il Ministro delegato alle pari opportunità, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nella materie di propria competenza, può costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il Capo del Dipartimento coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, la definizione di un piano di comunicazione annuale elaborato

sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli Uffici relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, nonché le attività finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento è istituita, anche ai fini dei commi 1 e 2, una Cabina di regia per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di programmazione strategica degli interventi relativi a piani e progetti rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonché per la verifica della rispondenza e progressivo allineamento della medesima programmazione agli orientamenti governativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progetti pilota rivolti a favore della amministrazioni nazionali e locali.

4. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera la Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità.

5. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria tecnica per la gestione delle iniziative di cui al comma 2 e da una segreteria per il disbrigo degli altri affari di propria competenza.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro Servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale;

b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità;

c) Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

3. Gli Uffici di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* sono dotati di un Servizio di livello dirigenziale non generale, mentre l'Ufficio di cui al comma 2, lettera *c)* è dotato di due Servizi di livello dirigenziale non generale.

4. Presso il Dipartimento operano gli organismi collegiali citati nel presente decreto nonché ogni altro organismo funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 6.

Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale

1. L'Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale, nelle materie di competenza del Dipartimento e in raccordo con gli altri Uffici competenti, cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione Europea; adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE. Provvede agli affari generali e del personale, alla gestione del bilancio e alla relativa attività amministrativo-contabile. Cura le iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché quelle per il contrasto ai fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti; coordina le attività redazionali per la gestione del sito internet del Dipartimento.

2. Presso l'Ufficio operano le segreterie tecniche dei seguenti organismi:

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102;

Commissione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili;

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

3. L'Ufficio si articola in un Servizio:

«Servizio per gli Affari generali e sociali»: predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità; gestione degli affari generali; predisposizione degli adempimenti e dei provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento, compresa la liquidazione dei trattamenti di missione anche dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica; gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le tematiche della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; gestione delle iniziative in materia di prevenzione, assistenza, tutela di minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; iniziative per il contrasto dei fenomeni della pedofilia e pornografia minorile; cura del sito internet; realizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione nonché di indagini a carattere conoscitivo sui fenomeni sociali di competenza dell'Ufficio.

Art. 7.

Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità

1. L'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità provvede alla programmazione, progettazione e gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale; cura l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle relative attività conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione; garantisce il coordinamento degli organismi di parità operanti a livello nazionale e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; provvede all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; cura l'istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza del Dipartimento; promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale in ambito internazionale e nazionale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extra europei e con gli organismi internazionali; cura le attività gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art.8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Presso l'Ufficio opera la segreteria tecnica della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna nonché la segreteria per il monitoraggio e la vigilanza degli adempimenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società a controllo pubblico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del ... (esame definitivo CM 26 ottobre 2012 - in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) adottato in attuazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e gli eventuali organismi previsti in funzione dell'implementazione delle relative disposizioni.

3. L'Ufficio si articola in un Servizio:

«Servizio per le pari opportunità e gli interventi strategici»: programmazione e gestione delle iniziative, attività di conoscenza, verifica e controllo, formazione ed informazione in materia di parità e di pari opportunità a livello nazionale; attività di studio ed elaborazione progettuale sulle problematiche di parità e di pari opportunità; promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso; coordinamento degli adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; monitoraggio ed attuazione delle misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute in merito a casi di violazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne; formulazione di pareri, consulenze ed osservazioni in materia di discriminazione di genere; cura delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 8.

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - UNAR

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento tra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decrerto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, di cui in premesse al presente decreto.

2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l'Ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni multiple.

3. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) «Servizio per la tutela della parità di trattamento»: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o

disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute; gestione del punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di Rom e Sinti.

b) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali»: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunità del 25 febbraio 2010, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega
alle pari opportunità
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 195

13A01366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi (E.A.U.) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: Emirato di Abu Dhabi.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro degli affari esteri: TERZI

13A01376

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3391
Yen	125,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,240
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,85350
Fiorino ungherese	291,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1537
Nuovo leu romeno	4,4003
Corona svedese	8,5754
Franco svizzero	1,2294
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,3795
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	40,4000
Lira turca	2,3744
Dollaro australiano	1,3029
Real brasiliano	2,6429
Dollaro canadese	1,3494
Yuan cinese	8,3458
Dollaro di Hong Kong	10,3847
Rupia indonesiana	12869,99
Shekel israeliano	4,9572
Rupia indiana	72,1170
Won sudcoreano	1464,81
Peso messicano	17,0970
Ringgit malese	4,1492
Dollaro neozelandese	1,6081
Peso filippino	54,535
Dollaro di Singapore	1,6599
Baht tailandese	39,972
Rand sudafricano	11,9345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01478

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3438
Yen	126,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,315
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,86150
Fiorino ungherese	291,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6998
Zloty polacco	4,1760
Nuovo leu romeno	4,4075
Corona svedese	8,5701
Franco svizzero	1,2328
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,3870
Kuna croata	7,5795
Rublo russo	40,4400
Lira turca	2,3859
Dollaro australiano	1,3107
Real brasiliano	2,6506
Dollaro canadese	1,3512
Yuan cinese	8,3771
Dollaro di Hong Kong	10,4218
Rupia indonesiana	12960,47
Shekel israeliano	4,9670
Rupia indiana	72,3441
Won sudcoreano	1469,16
Peso messicano	17,1363
Ringgit malese	4,1657
Dollaro neozelandese	1,6081
Peso filippino	54,733
Dollaro di Singapore	1,6714
Baht tailandese	40,139
Rand sudafricano	12,0666

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01479

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3374
Yen	123,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,243
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,8464
Fiorino ungherese	292,22000
Litas lituano	3,45
Lat lettone	0,6996
Zloty polacco	4,1592
Nuovo leu romeno	4,3970
Corona svedese	8,5950
Franco svizzero	1,2282
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,39
Kuna croata	7,5790
Rublo russo	40,3840
Lira turca	2,3707
Dollaro australiano	1,2942
Real brasiliano	2,6188
Dollaro canadese	1,3361
Yuan cinese	8,3392
Dollaro di Hong Kong	10,3723
Rupia indonesiana	12932,0800
Shekel israeliano	4,94
Rupia indiana	71,56
Won sudcoreano	1461,80
Peso messicano	17,0465
Ringgit malese	4,1435
Dollaro neozelandese	1,5962
Peso filippino	54,431
Dollaro di Singapore	1,6553
Baht tailandese	39,841
Rand sudafricano	11,9361

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01477

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dello Statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

Con decreto n. 5 del 21 dicembre 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) composto di 21 articoli, adottato dal Commissario straordinario con delibera n. 14 dell'11 dicembre 2012.

Il predetto decreto ministeriale nonché il testo integrale dello statuto sono consultabili sul sito internet www.indire.it

13A01375

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 11 febbraio 2013, registrato dalla Ragioneria generale dello Stato il 13 febbraio 2013, la dott.ssa Maria Grassia, nata a Bronte il 1° novembre 1948, è stata riammessa, a domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

13A01436

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon», 50 mg soluzione spot-on per gatti; «Pestigon» 67 mg, soluzione spot-on coni piccola taglia, 134 mg soluzione spot-on cani di media taglia, 268 mg soluzione spot-on per cani di grossa taglia, 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Decreto n. 12 del 24 gennaio 2013

Procedura decentrata n. IE/V/0285/001-005/DC;

Procedura decentrata n. IE/V/0285/001-005//1B/002/G;

Medicinale veterinario PESTIGON, 50 mg soluzione spot-on per gatti; PESTIGON 67 mg, soluzione spot-on coni piccola taglia, 134 mg soluzione spot-on cani di media taglia, 268 mg soluzione spot-on per cani di grossa taglia, 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newery Co. Down BT35 6JP - Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newery Co. Down BT35 6JP - Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Pestigon 50 mg soluzione spot-on per gatti:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406537;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406549;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406552;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406564;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406576;

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406588;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406590;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406602;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406614;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406626;

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406638;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406640;

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406653;

Pestigon 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406018;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406020;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406032;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406044;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406057;

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406069;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406071;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406083;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406095;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406107;

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406119;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406121;

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406133;

Pestigon 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406145;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406158;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406160;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406172;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406184;

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406196;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406208;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406210;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406222;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406234;

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406246;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406259;

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406261;

Pestigon 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406273;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406285;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406297;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406309;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406311;

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406323;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406335;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406347;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406350;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406362;

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406374;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406386;

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406398;

Pestigon 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104406400;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104406412;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104406424;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104406436;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104406448;

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104406451;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104406463;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104406475;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104406487;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104406499;

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104406501;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104406513;

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104406525.

Composizione:

Pestigon 50 mg soluzione spot-on per gatti: una pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Pestigon 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia: una pipetta da 0,67 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 67 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Pestigon 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: una pipetta da 1,34 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 134 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Pestigon 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: una pipetta da 2,68 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 268 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Pestigon 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande: una pipetta da 4,02 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 402 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Pestigon soluzione spot-on per gatti: gatto;

Pestigon soluzione spot-on per cani di piccola taglia, per cani di taglia media, per cani di taglia grande, per cani di taglia molto grande: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Pestigon soluzione spot-on per gatti.

Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis). Il prodotto ha un immediato effetto insetticida e un'attività insetticida persistente contro nuove infestazioni da pulci adulte per un periodo fino a 5 settimane.

Pestigon soluzione spot-on per cani di piccola taglia, per cani di taglia media, per cani di taglia grande, per cani di taglia gigante.

Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis). Il prodotto ha un immediato effetto insetticida e un'attività insetticida persistente contro nuove infestazioni da pulci adulte per un periodo fino a 8 settimane.

Il prodotto presenta un'attività acaricida persistente contro Ixodes ricinus fino a 2 settimane, Rhipicephalus sanguineus fino a 3 settimane e Dermacentor reticulatus fino a 4 settimane. Se l'animale è già infestato da zecche al momento dell'applicazione del prodotto, è possibile che non vengano uccisi tutti quei parassiti entro le prime 48 ore ma che si richieda fino a una settimana per la loro eliminazione.

Il prodotto può essere utilizzato quale parte di una strtegia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci in casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A01393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Miclozan 200 Premix».

Provvedimento n. 113 del 1° febbraio 2013

«MICLOZAN 200 PREMIX» premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104086018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104086020.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1.a - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio illustrativo a seguito di una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1. concernente: modifica dei punti 4.9 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi punti 7 e 11 dell'etichetta/foglio illustrativo, per adeguare i testi a quanto disposto dall'Allegato III della decisione della Commissione del 14 giugno 2012.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale n. 132 del 1° ottobre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2012).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01394

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 204 del 4 ottobre 2011, recante modifica tempi di attesa della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G 100 Premix».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2011 concernente la premiscela per alimenti medicamentosi «PULMOTIL G 100 PREMIX» - titolare A.I.C. Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci n. 733 - codice fiscale n. 004226150488, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, è opportuno modificare quanto segue:

dopo le parole:

…tempi di attesa:

suini: carne e visceri da 14 a 21 giorni

le parole:

conigli: carne e visceri da 5 giorni a 4 giorni" sono eliminate.

13A01395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G 100 Premix».

Provvedimento n. 112 del 1° febbraio 2013

«PULMOTIL G 100 PREMIX» premiscela per alimenti medicamentosi per suini, nella confezione:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102722016.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto: Variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1.a - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio illustrativo a seguito di una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1. concernente:

Modifica dei punti 4.9 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi punti 7 e 11 dell'etichetta/foglio illustrativo, per adeguare i testi a quanto disposto dall'Allegato III della Decisione della Commissione del 14 giugno 2012.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale n. 132 del 1° ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2012).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Pulmotil G200 Premix».

Provvedimento n. 111 del 1° febbraio 2013

«PULMOTIL G 200 PREMIX» premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102723020.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto: Variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1.a - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio illustrativo a seguito di una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione con procedura nazionale tipo IA_{IN} n. C.I.1. concernente:

Modifica dei punti 4.9 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi punti 7 e 11 dell'etichetta/foglio illustrativo, per adeguare i testi a quanto disposto dall'Allegato III della Decisione della Commissione del 14 giugno 2012.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del Decreto Ministeriale n. 132 del 1° ottobre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2012).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 157/12/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori Commercialisti in data 6 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001868/MA004.A007/COM-L-110 del 5 febbraio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 157/12/DIST adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 6 novembre 2012, concernente l'adozione del tasso annuo di capitalizzazione, per l'anno 2012, da riconoscere ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento di disciplina previdenziale, nonché ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

13A01377

Approvazione della delibera n. 134 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001786/MA004.A007/NOT-L-48 del 4 febbraio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 134 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente modifiche all'art. 22 del Regolamento per le attività di previdenza e solidarietà che regola il meccanismo di perequazione delle pensioni erogate dalla Cassa.

13A01378

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-041) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.